

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
il

Affissa all'Albo Pretorio
il 21/03/2022

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ART 1 C OMMI DA 738 A 783 L.
27.12.2019 N.160 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

Nr. Progr. **3**

Data 15/03/2022

Seduta Nr. 1

Cod. Materia:

Cod. Ente : 019092

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 15/03/2022 alle ore 20:00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente	
OLIVA ENNIO ROBERTO	X		
ZAPPONI RICCARDO	X		
MAGNI MARCO	X		
ANSELMI MARCO	X		
BELLINGERI LIA	X		
BRAGA ALESSIA		X	
ARISI MASSIMO	X		
BRAGA PIER CARLO	X		
CAPELLI FLORIANA	X		
Totale Presenti	8	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i consiglieri:

BRAGA ALESSIA

Assenti NON giustificati i consiglieri:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott.Ssa Mosti Rosella.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Oliva Ennio Roberto dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ART 1 C OMMI DA 738 A 783 L. 27.12.2019 N.160 E
SS.MM.II.. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2016), aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale:
 - si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 - si componeva di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*", ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, sia in relazione ai tributi comunali;
- che, in particolare, l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- che, pertanto, il citato art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad applicarsi;
- che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge di bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la c.d. "nuova" IMU, con la quale il legislatore ha realizzato l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, così sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili;
- che il Comune di Motta Baluffi ha approvato il "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*" disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigente dall'anno 2020;

RILEVATO:

- che, ai sensi del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

- che la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere solo dall'anno d'imposta 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato comma 756, a tutt'oggi non ancora emanato;

- pertanto, che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, solo in seguito all'adozione del predetto decreto, parte integrante della deliberazione con la quale verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale in parola;

DATO ATTO:

- che i commi 758 e 759 disciplinano le fattispecie esenti dall'imposta;

- che, ai sensi dell'art. 78-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, *"Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola."*;

- che il comma 760 ha confermato l'abbattimento nella misura del 25 per cento (imponibile al 75 per cento) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, per le quali il comune può stabilire una specifica aliquota, ai sensi del comma 754;

- che, ai sensi del comma 761, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTI:

- l'art. 1, commi 48 e 49, della Legge n. 178/2020, in virtù dei quali, a decorrere dall'anno 2021, si riduce alla metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate con dotazione annua di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I., consentendo che, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possano con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare del comune può essere esercitata entro i limiti posti dal richiamato art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni citate, le aliquote IMU applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (comma 748)
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750)
0,10%	0,25%	0,00%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – c.d. "beni merce" (comma 751)
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli (comma 752)
0,86%	1,06%	0,76%	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753)

0,86%	1,06%	0,00%	Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (<i>comma 754</i>)
-------	-------	-------	---

ma 762, che disciplina il versamento dell'imposta:

- in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

- resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

DATO ATTO che il comma 763 disciplina il versamento dell'imposta per gli enti non commerciali;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al bilancio di previsione sono allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

DATO ATTO CHE l'approvazione delle aliquote e delle tariffe costituisce oggetto di deliberazioni necessariamente autonome e, ordinariamente, precedenti rispetto all'approvazione del bilancio, di cui costituisce un presupposto, risultando correlativamente non configurabile un'approvazione implicita delle aliquote e delle tariffe attraverso l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che, per effetto del comma 780, a decorrere dal 1° gennaio 2020 risultano abrogati:

- l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

- tutte le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

UDITA la proposta del Sindaco in ordine all'articolazione delle aliquote IMU per l'anno 2022 a conferma di quelle vigenti;

RITENUTO, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e dei relativi allegati, di procedere all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022, confermandole nella stessa misura deliberata per l'anno 2021, come da prospetto che segue:

IMU - Fattispecie	Aliquote IMU 2022
Aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. <i>(art. 1, comma 748, L. 160/2019)</i>	5,70 per mille
Aliquota per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. <i>(art. 1, comma 747, lettera c), L. 160/2019)</i>	10.60 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili <i>(art. 1, comma 754, L. 160/2019)</i>	10.60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D <i>(art. 1, comma 753, L. 160/2019)</i>	10.60 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce" <i>(art. 1, comma 751, L. n. 160/2019)</i>	1.00 per mille
Aliquota terreni agricoli <i>(art. 1, comma 752, L. 160/2019)</i>	10.60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 <i>(art. 1, comma 760, L. 160/2019)</i>	10.60 per mille (aliquota da ridurre al 75%)
Detrazioni per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie A1, A8, A9 <i>(art. 1, comma 749, L. n. 160/2019)</i>	euro 200.00
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9)	non soggetta

(art. 1, comma 740, L. 160/2019)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, L. n. 160/2019)	1.00 per mille

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 0 ed astenuti n 0 espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate e recepite, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022 come da prospetto che segue:

IMU - Fattispecie	Aliquote IMU 2022
Aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. (art. 1, comma 748, L. 160/2019)	5,70 per mille

<p>Aliquota per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p><i>(art. 1, comma 747, lettera c), L. 160/2019)</i></p>	<p>10.60 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile</p>
<p>Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili <i>(art. 1, comma 754, L. 160/2019)</i></p>	<p>10.60 per mille</p>
<p>Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D <i>(art. 1, comma 753, L. 160/2019)</i></p>	<p>10.60 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato</p>
<p>Aliquota per i fabbricati c.d. "beni merce" <i>(art. 1, comma 751, L. n. 160/2019)</i></p>	<p>1.00 per mille</p>
<p>Aliquota terreni agricoli <i>(art. 1, comma 752, L. 160/2019)</i></p>	<p>10.60 per mille</p>
<p>Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 <i>(art. 1, comma 760, L. 160/2019)</i></p>	<p>10.60 per mille (aliquota da ridurre al 75%)</p>
<p>Detrazioni per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie A1, A8, A9 <i>(art. 1, comma 749, L. n. 160/2019)</i></p>	<p>euro 200.00</p>
<p>Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9) <i>(art. 1, comma 740, L. 160/2019)</i></p>	<p>non soggetta</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale <i>(art. 1, comma 750, L. n. 160/2019)</i></p>	<p>1.00 per mille</p>

3) **DI DARE ATTO** che le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) qui approvate decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi dell'imposta effettueranno il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2022 e la seconda il 16 dicembre 2022, ferma, in ogni caso, la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'articolo 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- 7) **DI DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti utili alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica e nei termini di legge, nonché per la pubblicazione, per estratto, del provvedimento stesso sul sito "www.finanze.it", ai fini della efficacia costitutiva del medesimo;
- 8) **DI EVIDENZIARE** che, a norma del combinato disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - come sostituito dall'art. 15- *bis*, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 -, e dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, nonché nel rispetto della circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, la presente deliberazione consiliare, ai fini di efficacia della medesima, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2021;
- 9) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Scandolara Ravara, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Scandolara Ravara, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 11) **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 15/03/2022

CON VOTI favorevoli n. 08, contrari n. 0 ed astenuti n 0 espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **3**

Del **15/03/2022**

Ufficio:

OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ART 1 C OMMI DA 738 A 783 L. 27.12.2019 N.160 E SS.MM.II.
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 07/03/2022 Il Responsabile F.to MANINI ANNA</p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 07/03/2022 Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Bastelli Giulia</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 15/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to OLIVA ENNIO ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **21/03/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 21/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 21/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **15/03/2022**.

Data: 31/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **31/03/2022**.

Data: 31/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA
